

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 566 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Federico GENTILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO GENTILE, tesserato in qualità di calciatore per la società A.J. Fano S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Mantova-A.J. Fano del 21/02/2021, al minuto 76° circa, a seguito di un'azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole dal contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore RAYYAN Banija del Mantova.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico GENTILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Federico GENTILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina